

Comune di Barrafranca
Provincia di Enna
Prot. N. 90 del 24 MAR. 2014



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

POLIZIA MUNICIPALE

Via S. Rita, 94012 Barrafranca – Tel. /Fax 0934/465391

- SERVIZIO VIABILITA' -

ORDINANZA N. 09 del 24 marzo 2014

Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale. Divieto di transito strada vicinale "Montagna".

IL CAPO DEL VI SETTORE DELLA P. M.

Premesso che con nota prot. gen. n. 0002961 del 04/03/2014 diversi proprietari dei fondi ricadenti in c/da "Piano Montagna" hanno segnalato le precarie condizioni di stabilità della strada vicinale "Montagna" che dalla via "Moli" conduce ai predetti fondi;

Atteso che in data 10/03/2014, l'Unità di Progetto- Servizi Tecnico-Manutentivi, ha accertato che le condizioni del fondo stradale di alcuni tratti, tra l'altro in salita, della strada vicinale "Montagna" sono tali da compromettere la sicurezza della circolazione veicolare, e che alla data odierna, la medesima strada non risulta dotata di protezione laterale (guard-rail);

Rilevato che, a seguito di sopralluogo effettuato da personale di questo Comando, la strada in questione, nonostante la stessa sia destinata esclusivamente al servizio dei fondi, si presenta per alcuni tratti, con notevole pendenza, per cui sulla base delle relazioni tecniche effettuate dall'Unità di Progetto, si ritiene opportuno procedere alla chiusura temporanea fino alla esecuzione dei necessari lavori atti a garantire la sicurezza del transito veicolare;

Visto l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visti gli artt. 5 e 7 del C.d.S.;

Visto l'art. 6 Legge 15/05/97 n. 127;

Visto l'art. 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267;

per i motivi indicati in premessa

ORDINA

Con decorrenza immediata chiudere al transito veicolare la strada vicinale "Montagna" (esclusi i primi mt 230) che dalla via "Moli" conduce alla C/da "Piano Montagna". Il presente provvedimento è di natura temporaneo, e comunque fino alla completa messa in sicurezza della strada vicinale;

DECLINA

Ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, animali e cose in genere derivanti dalla mancata osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

che l'Unità di Progetto- Servizi Tecnico-Manutentivi, provveda alla messa in sicurezza della strada vicinale "Montagna";


che il personale addetto alla segnaletica stradale provveda ad installare la segnaletica di preavviso di divieto di transito con pannello integrativo "mt 230" collocato nella strada vicinale "Montagna" all'intersezione con la via Moli e il divieto di transito nella strada vicinale "Montagna" collocato a mt 230 dall'intersezione con la via "Moli";

che le Forze dell'Ordine e i componenti della Polizia Municipale facciano rispettare la presente ordinanza

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) ai sensi dell'art. 37 del Vigente Codice della Strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento al C.d.S., nonché ricorso al T.A.R. Sicilia, ai sensi dell'art. 21 della legge 6-12-1971 n.1034, nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Capo del VI Settore P. M.
(C.te Salvatore Tambè)



25. 3. 2014 of. 4. 2014

